

**CAPITOLATO TECNICO (DESCRITTIVO PRESTAZIONALE)
RELATIVO AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL CO.RE.COM.
LIGURIA, DELEGATO DALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI, PER LE ANNUALITÀ 2020, 2021 E 2022:**

- **IN MATERIA DI “OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE”, “PUBBLICITÀ”, “GARANZIE DELL’UTENZA” E “PLURALISMO POLITICO-SOCIALE (POLITICO-ISTITUZIONALE E SOCIO-CULTURALE)” DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI (SERVIZIO di MEDIA AUDIOVISIVO);**
- **IN MATERIA DI PLURALISMO POLITICO-SOCIALE (POLITICO-ISTITUZIONALE E SOCIO-CULTURALE) DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE DELLA TESTATA RAI REGIONALE DELLA LIGURIA;**
- **IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI DA PARTE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO);**
- **IN MATERIA DI CONTENUTI DISCRIMINATORI RISPETTO ALLA PARI DIGNITÀ RICONOSCIUTA AI DIVERSI ORIENTAMENTI SESSUALI O IDENTITÀ DI GENERE DELLA PERSONA DA PARTE DELLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO).**

Art. 1 - Attività di monitoraggio del Co.re.com. Liguria

Il presente Capitolato Tecnico si riferisce all'attività, delegata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, al Co.re.com. Liguria, a seguito di convenzione (sottoscritta il 19 dicembre 2017) che delega al citato Comitato:

- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f), la *“vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità”*;
- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), la *“vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale”*

Il presente Capitolato Tecnico comprende, altresì la delega di cui all'art.10 della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 52, recante: *“Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”*, che assegna al Co.re.com. nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria), di effettuare la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Art. 2 - Competenza territoriale Co.re.com. Liguria

La competenza territoriale del Co.Re.Com. Liguria è definita dalla ricezione del segnale digitale terrestre, dovendosi intendere la tutela circoscritta ai telespettatori che risiedono nel territorio regionale/provinciale di diffusione del segnale di un'emittente televisiva locale (servizio di media audiovisivo).

Art. 3 - Normativa e documenti a sostegno dell'attività di monitoraggio

Devono considerarsi documenti integranti del presente Capitolato Tecnico:

- Delibera Agcom n. 632/07/CONS, recante: *“Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale”*.

- Manuale di procedure operative, relativo alla delega ai Co.re.com. dell'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale (comprensivo dell'Appendice 1 – Schede di rilevazione e reportistica e dell'Appendice 2 –Modelli di atti procedurali; di seguito “*Manuale*”.
- Compendio di procedure operative per l'attività di Monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale (ad uso esclusivo dei Co.re.com. delegati) di seguito “*Compendio*”.
- Decreto Legislativo n. 44/2010, recante: “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”.
- Delibera Agcom n. 353/11/CONS, recante: “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”.
- Delibera n. 256/10/CSP, recante: “Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”.
- Circolare Agcom per l'esercizio delle funzioni dei Co.re.com nelle materie di: tutela dei minori e sondaggi diffusi sui mezzi di comunicazione.
- Legge regionale 10 novembre 2009, n. 52, recante: “Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere”.

La citata normativa è reperibile sul sito del Co.re.com. Liguria all'indirizzo: <http://www.corecom.regione.liguria.it>, nella pagina dedicata all'attività di vigilanza e monitoraggio.

Art. 4 – Aree di monitoraggio e procedure operative

Le aree di monitoraggio, da parte del Co.re.com., sono individuate in:

- 1) obblighi di programmazione, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti di tutti gli obblighi cui esse sono assoggettate dalla normativa vigente in tema di programmazione in relazione al titolo abilitativo;
- 2) garanzie dell'utenza, inclusa la tutela dei minori, relativa al rispetto da parte delle emittenti delle disposizioni legislative in materia, come declinate dalla normativa regolamentare adottata dall'Agcom (pornografia, dignità della persona, rappresentazioni vicende giudiziarie), e dei codici di autoregolamentazione recepiti dal legislatore (Codice Media e Minori e Codice Media e Sport);
- 3) pubblicità, relativa al controllo del rispetto da parte delle emittenti della normativa in riferimento alla trasmissione delle comunicazioni

commerciali con particolare attenzione all'affollamento, al posizionamento e ai divieti;

4) pluralismo politico-sociale per verificare:

- 4.1 il rispetto del pluralismo “politico-istituzionale”, che è specificatamente riferito ai soggetti politici e istituzionali, tutelato, ai sensi delle leggi 28/2000 e 313/2003 e delle delibere di attuazione dell’Agcom,
- 4.2 il rispetto del “pluralismo socio-culturale”, che è riferito alla presenza nella programmazione dei soggetti rappresentanti le diverse opinioni e tendenze sociali, culturali, religiose e politiche.

5) pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale, con particolare riferimento al settore televisivo locale;

6) contenuti della programmazione televisiva locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Per quanto riguarda le procedure operative, a cui dovrà attenersi l’aggiudicatario del servizio di monitoraggio per l’attività monitoraggio delle sopra citate aree si rimanda:

- per l’area “Obblighi di programmazione”, a quanto stabilito nel Capitolo 4 del “Manuale” e nelle Schede di rilevazione e reportistica (Appendice 1), nonché di quanto previsto dal “Compendio”;
- per quanto riguarda l’area “Pubblicità”, si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 6 del “Manuale” e nelle Schede di rilevazione e reportistica (Appendice 1), nonché di quanto previsto dal “Compendio”;
- per quanto riguarda l’area “Garanzie dell’utenza” (Tutela dei minori), si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 5 del “Manuale” e nelle Schede di rilevazione e reportistica (Appendice 1), nonché di quanto previsto dal “Compendio”;
- per quanto riguarda l’area “Pluralismo politico[-sociale]”, si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 9 del “Manuale” e nelle Schede di rilevazione e reportistica (Appendice 1), nonché di quanto previsto dal “Compendio”.
- per quanto riguarda la pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale, si rimanda quanto previsto dalla delibera Agcom n. 256/10/CSP, ed in particolare quanto attiene alla regolamentazione della “nota Informativa”;
- per quanto riguarda la rilevazione dei contenuti della programmazione televisiva locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona da parte delle emittenti televisive locali, si rimanda a quanto previsto dalla legge regionale 10 novembre 2009, n. 52.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del monitoraggio su “Obblighi di programmazione”, “Pubblicità”, “Garanzie dell’utenza (Tutela dei minori)” e “Pluralismo politico-sociale” delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale (servizio di media audiovisivo).

Il monitoraggio consiste in una serie di attività finalizzate alla raccolta sistematica, oggettiva e standardizzata, per ognuna delle 4 aree, di informazioni o dati al fine di controllare il rispetto delle norme da parte dell’emittenza televisiva locale (servizio di media audiovisivo).

Il monitoraggio su “Obblighi di programmazione”, “Pubblicità”, “Garanzie dell’utenza (Tutela dei minori)” delle trasmissioni dell’emittenza televisiva locale (servizio di media audiovisivo), sarà svolto: sulla programmazione h24 di n. 30 emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo) aventi sede legale nel territorio della Liguria, per 10 giorni non consecutivi, così suddivise: 10 emittenti per l’anno 2020, 10 emittenti per l’anno 2021, 10 emittenti per l’anno 2022. Nel numero delle 30 emittenti possono anche essere individuate emittenti che non hanno sede legale nella Regione Liguria, ma rientrano nei requisiti di cui all’art. 2 del presente Capitolato Tecnico.

Le emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo) verranno individuate annualmente con decisione del Co.re.com., facendo riferimento anche agli LCN assegnati dal competente Ministero, in cui le diverse emittenti trasmettono.

La decisione del Co.re.com. dovrà consentire la rotazione tra le emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo) oggetto di monitoraggio, al fine di garantire, nel triennio, il maggior numero di emittenti coinvolte nell’attività di monitoraggio del Co.re.com. Liguria.

L’aggiudicatario del servizio di monitoraggio dovrà utilizzare, per l’attività di analisi della programmazione dell’emittenza televisiva locale (servizio di media audiovisivo) da monitorare e per la redazione dei report, le schede di rilevazione identificate dall’AGCOM, e in particolare le schede di rilevazione e la reportistica di cui all’Appendice 1 della deliberazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 632/07/CONS già indicato come “Manuale”.

Il periodo di monitoraggio (10 giorni non consecutivi) sarà deciso, in completa autonomia, dal Responsabile Unico del Procedimento, funzionario del Corecom Liguria, che dovrà garantire la massima riservatezza sulle decisioni assunte.

Per ogni emittente dovrà essere fornito un report (in formato Microsoft Excel, Adobe Acrobat o similari), con l’indicazione del tipo e del numero di violazioni, oltre ad informazioni riepilogative di carattere generale ed all’indicazione del numero di violazioni per area tematica.

Ogni modifica, integrazione, abrogazione della normativa di riferimento, che dovesse intervenire in itinere, dovrà essere tenuta in considerazione ai fini del monitoraggio.

I risultati del monitoraggio dovranno essere corredati del nominativo del responsabile dell'attività di monitoraggio e delle persone che hanno materialmente condotto l'attività di monitoraggio.

I report finali, per ogni periodo monitorato, dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corecom@cert.regione.liguria.it.

Per il monitoraggio relativo a “Obblighi di programmazione”, “Pubblicità”, “Garanzie dell'utenza (Tutela dei minori)”, dovrà essere inviato al Co.re.com. un report entro 30 giorni dal ricevimento delle registrazioni.

Per il monitoraggio svolto in periodo elettorale l'analisi dei dati dovrà essere fatta su base giornaliera. Per ogni giornata di registrazione, dovrà essere presentato un report entro 48 ore dall'invio della relativa registrazione, con l'evidenza complessiva (insieme di giornate) degli eventuali squilibri informativi individuati.

La raccolta dei dati relativi al monitoraggio, svolto in periodo elettorale, verrà effettuata sulla base di una scheda di rilevazione predisposta ad hoc (in formato Microsoft Excel, Adobe Acrobat o similari), aggiornata giornalmente.

Nella scheda saranno registrati informazioni/dati relativi a:

1. gli elementi identificativi del programma (il canale; la rete/testata giornalistica; la data di messa in onda; l'edizione; l'orario di messa in onda e di conclusione del notiziario; la durata complessiva del notiziario);
2. i diversi soggetti politici e istituzionali che appariranno in video per rappresentare le proprie tesi - cioè i “soggetti che parlano” - e i diversi soggetti (individuali e collettivi) di cui si parlerà nei notiziari. Per ogni soggetto dovranno essere rilevate le seguenti informazioni: nome e cognome; sesso; tempi di parola, di notizia, di antenna, di argomento in relazione ad un soggetto; soggetto politico/istituzione di appartenenza;
3. gli argomenti, vale a dire i temi trattati nel corso della edizione, anche in relazione ai soggetti che avranno spazio in video. Per ciascun argomento trattato dovranno essere rilevati: la descrizione sintetica del tema esposto; calcolo del tempo dedicato all'argomento da un singolo soggetto o tempo dedicato all'argomento dall'intera trasmissione, o da parte di essa;
4. i tempi fruiti dai diversi soggetti, anche in relazione agli argomenti esposti, e i tempi di trattazione dei diversi argomenti. Per i programmi si computano cinque diversi tempi:
 - tempo di parola, che è il tempo in cui ciascun soggetto politico parla direttamente in voce;
 - tempo di notizia, che è il tempo dedicato dal

- giornalista/conduuttore dei programmi di informazione quotidiana (telegiornali e radiogiornali) all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto individuale (un singolo esponente di partito) o collettivo (ad es. tutto il partito);
- tempo di antenna, che è il tempo complessivamente dedicato a ciascun soggetto individuale e collettivo (somma di tempo di notizia e di parola);
 - tempo di argomento in relazione ad un soggetto, che indica il tempo di parola dedicato da ciascun soggetto individuale alla trattazione di uno specifico argomento (tema);
 - tempo di argomento, che indica il tempo complessivamente dedicato alla trattazione di un argomento nell'ambito di programmi di informazione quotidiana o di altri programmi. In questo caso, si computano i tempi di tutti i diversi soggetti, giornalisti compresi, che hanno trattato un certo argomento.

L'aggiudicatario del servizio di monitoraggio dovrà garantire assistenza nei successivi 3 mesi dall'ultimo report consegnato al Co.Re.Com. Liguria, per eventuali chiarimenti e/o integrazioni dovuti alla verifica e al controllo, da parte del Co.Re.Com., dei risultati del monitoraggio.

Il monitoraggio su "Pluralismo politico-sociale" delle trasmissioni dell'emittenza locale privata sarà svolto con le seguenti modalità.

Pluralismo "politico-istituzionale"

sulla programmazione h24 di n. 2/4 emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo), aventi sede legale nel territorio della Liguria, per tutte le tornate elettorali, ordinarie e straordinarie, (annualità 2020, 2021, 2022), per i periodi individuati della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

- durante le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla data di convocazione dei comizi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri (ex D.P.R. 361/1957, art. 11);
- durante le elezioni amministrative e del Parlamento europeo, dal 45° giorno antecedente le elezioni (data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), incluso l'eventuale periodo di ballottaggio;
- in periodo di referendum, dal giorno della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica nella Gazzetta Ufficiale, fino alla conclusione delle operazioni di voto (ex L.352/1970).

Le emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo) verranno individuate annualmente con decisione del Co.re.com.

Pluralismo "socio-culturale"

su tutta la programmazione dell'emittenza televisiva locale (servizio di media audiovisivo), oggetto di monitoraggio da parte del Co.re.com. Liguria e riferita alle aree "Obblighi di programmazione", "Pubblicità",

“Garanzie dell’utenza (Tutela dei minori)” e “Pluralismo politico-istituzionale”.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del monitoraggio sul Pluralismo politico-sociale (politico-istituzionale e socio-culturale) dei servizi d’informazione della testata Rai regionale della Liguria

Il monitoraggio sul pluralismo politico-sociale consiste in una serie di attività finalizzate alla raccolta sistematica, oggettiva e standardizzata, per ciascuna edizione del TGR Liguria e di Buongiorno Regione e di ogni altra eventuale trasmissione, a carattere regionale, programmata dalla testata Rai, di informazioni o dati al fine di controllare il rispetto delle norme da parte della citata testata.

Saranno oggetto di monitoraggio:

- tutte le edizioni del TGR Liguria che andranno in onda su Rai 3, nelle 24 ore,
- le edizioni di Buongiorno Regione e di ogni altra eventuale trasmissione, a carattere regionale, programmata dalla testata Rai.

Il monitoraggio sarà diviso in due periodi distinti di:

- 4 settimane di un periodo non elettorale (TGR Liguria e edizioni di Buongiorno Regione) e di ogni altra eventuale trasmissione, a carattere regionale, programmata dalla testata Rai;
- tutte le tornate elettorali (ordinarie e straordinarie), per i periodi individuati della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
 - durante le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dalla data di convocazione dei comizi elettorali con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri (ex D.P.R. 361/1957, art. 11);
 - durante le elezioni amministrative e del Parlamento europeo, dal 45° giorno antecedente le elezioni (data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali), incluso;
 - l’eventuale periodo di ballottaggio;
 - in periodo di referendum, dal giorno della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica nella Gazzetta Ufficiale, fino alla conclusione delle operazioni di voto (ex L.352/1970).

Il periodo di monitoraggio relativo alle edizioni del TGR e Buongiorno Regione e di ogni altra eventuale trasmissione, a carattere regionale, programmata dalla testata Rai (4 settimane di un periodo non elettorale) sarà deciso, in completa autonomia, dal Responsabile Unico del Procedimento, che dovrà garantire la massima riservatezza sulle decisioni assunte.

Per il monitoraggio svolto in periodo elettorale l’analisi dei dati dovrà essere fatta su base giornaliera. Per ogni giornata di registrazione, dovrà essere presentato un report entro 48 ore dall’invio della relativa

registrazione, con l'evidenza complessiva (insieme di giornate) degli eventuali squilibri informativi individuati

Per ciascuna edizione del TGR Liguria e delle edizioni di Buongiorno Regione e di ogni altra eventuale trasmissione, a carattere regionale, programmata dalla testata Rai, oggetto di monitoraggio, la raccolta dei dati verrà effettuata sulla base di una scheda di rilevazione predisposta ad hoc (in formato Microsoft Excel, Adobe Acrobat o similari), aggiornata giornalmente.

Nella scheda saranno registrati informazioni/dati relativi a:

1. gli elementi identificativi del programma (il canale; la rete/testata giornalistica; la data di messa in onda; l'edizione; l'orario di messa in onda e di conclusione del notiziario; la durata complessiva del notiziario);
2. i diversi soggetti politici e istituzionali che appariranno in video per rappresentare le proprie tesi - cioè i "soggetti che parlano" - e i diversi soggetti (individuali e collettivi) di cui si parlerà nei notiziari. Per ogni soggetto dovranno essere rilevate le seguenti informazioni: nome e cognome; sesso; tempi di parola, di notizia, di antenna, di argomento in relazione ad un soggetto; soggetto politico/istituzione di appartenenza;
3. gli argomenti, vale a dire i temi trattati nel corso della edizione, anche in relazione ai soggetti che avranno spazio in video. Per ciascun argomento trattato dovranno essere rilevati: la descrizione sintetica del tema esposto; calcolo del tempo dedicato all'argomento da un singolo soggetto o tempo dedicato all'argomento dall'intera trasmissione, o da parte di essa;
4. i tempi fruiti dai diversi soggetti, anche in relazione agli argomenti esposti, e i tempi di trattazione dei diversi argomenti. Per i programmi si computano cinque diversi tempi:
 - tempo di parola, che è il tempo in cui ciascun soggetto politico parla direttamente in voce;
 - tempo di notizia, che è il tempo dedicato dal giornalista/conducente dei programmi di informazione quotidiana (telegiornali e radiogiornali) all'illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto individuale (un singolo esponente di partito) o collettivo (ad es. tutto il partito);
 - tempo di antenna, che è il tempo complessivamente dedicato a ciascun soggetto individuale e collettivo (somma di tempo di notizia e di parola);
 - tempo di argomento in relazione ad un soggetto, che indica il tempo di parola dedicato da ciascun soggetto individuale alla trattazione di uno specifico argomento (tema);
 - tempo di argomento, che indica il tempo complessivamente dedicato alla trattazione di un argomento nell'ambito di programmi di informazione quotidiana o di altri programmi. In

questo caso, si computano i tempi di tutti i diversi soggetti, giornalisti compresi, che hanno trattato un certo argomento.

Per il monitoraggio svolto in periodo non elettorale (politico-sociale) dovrà essere consegnato un report conclusivo contenente le informazioni relative alle 4 settimane analizzate.

In ogni caso i report dovranno tener conto delle schede di rilevazione e della reportistica di cui all'Appendice 1 della deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 632/07/CONS già indicato come "Manuale".

I report finali, per ogni periodo monitorato, dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corecom@cert.regione.liguria.it.

L'aggiudicatario del servizio di monitoraggio dovrà garantire assistenza nei successivi 3 mesi dall'ultimo report consegnato al Co.Re.Com. Liguria, per eventuali chiarimenti e/o integrazioni dovuti alla verifica e al controllo, da parte del Co.Re.Com., dei risultati del monitoraggio.

Art. 7 – Modalità di svolgimento del monitoraggio sulla diffusione dei sondaggi sulle televisioni private locali

Obiettivo della vigilanza in materia di sondaggi è quello di verificare, il rispetto da parte delle emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo) dei criteri fissati in tema di sondaggi dal Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (delibera Agcom n. 256/10/CSP del 9/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni) sia per quanto riguarda i sondaggi d'opinione, che per quanto riguarda quelli politici ed elettorali.

In particolare, l'aggiudicatario del servizio di monitoraggio, dovrà verificare la completezza e la correttezza della pubblicazione o diffusione dei risultati di un sondaggio (ogni sondaggio deve essere accompagnato dalla Nota informativa) e la contestualità fra la diffusione dei risultati dello stesso e l'invio del Documento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (per i sondaggi d'opinione) o alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria (per i sondaggi politici ed elettorali), mediante i rispettivi siti internet.

Ove l'aggiudicatario del servizio di monitoraggio rilevi l'avvenuta violazione della normativa suddetta, dovrà darne pronta segnalazione al Co.re.com. Liguria, al massimo entro il termine di cinque giorni dal riscontro al fine di consentire il puntuale avvio del relativo procedimento da parte del Co.re.com. m stesso ai sensi della normativa vigente.

La rilevazione e l'analisi dei dati riguardanti i sondaggi sarà effettuato

- in periodo non elettorale, per un massimo di 3 giorni, h12, sui servizi informativi di n. 3 emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo);

- in periodo elettorale, per un massimo di 7 giorni (non consecutivi), h12, sui servizi informativi di un campione di 5 emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo).

Le emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo) verranno individuate annualmente con decisione del Co.re.com., facendo riferimento anche agli LCN assegnati dal competente Ministero, in cui le diverse emittenti trasmettono.

I periodi di monitoraggio saranno decisi, in completa autonomia, dal Responsabile del procedimento, che dovrà garantire la massima riservatezza sulle decisioni assunte.

Le segnalazioni, per ogni periodo monitorato, dovranno pervenire in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: corecom@cert.regione.liguria.it.

Art.8 - Monitoraggio sulla rilevazione di contenuti della programmazione televisiva regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

Il monitoraggio consiste in una serie di attività finalizzate alla raccolta sistematica, oggettiva e standardizzata, per determinare il rispetto della pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona, nella programmazione delle emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo).

L'art.10 della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 52: 2 recante: "Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", prevede, all'art. 10 che il Co.re.com. svolga, nell'ambito delle funzioni di monitoraggio di cui all'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2008, n. 26 (Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria), la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona. Nello svolgimento del monitoraggio sulla programmazione delle emittenti oggetto del presente Capitolato, l'aggiudicatario del servizio di monitoraggio, dovrà segnalare al Co.re.com., in un unico report annuale, la presenza di contenuti riguardanti, nella programmazione in generale e nei programmi informativi in particolare di forme di discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Il report dovrà indicare, oltre ai dati utili all'identificazione del contenuto (emittente, data e ora di messa in onda), una sua breve sintesi e un'analisi degli elementi considerati utili ad identificare i motivi della riconosciuta discriminazione alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona,

La rilevazione e l'analisi dei dati sarà effettuato su tutta la programmazione delle emittenti televisive locali (servizio di media audiovisivo) utilizzato per l'attività di monitoraggio di cui all'art. 5 del presente Capitolato, e sulle 4 settimane di un periodo non elettorale relativo al monitoraggio dei servizi d'informazione della testata Rai regionale della Liguria.

Art. 9 – Monitoraggio supplementare

In considerazione del fatto che il Co.re.com. Liguria, potrebbe avere la necessità di effettuare attività supplementare di monitoraggio per una maggiore e approfondita attività di vigilanza e controllo a fronte di eventuale denuncia da parte di un soggetto esterno, a seguito di avvio di attività istruttoria d'ufficio su istanza del Co.Re.Com. Liguria o delegata dall'Agcom, l'aggiudicatario del servizio di monitoraggio, garantisce appositi report, su espressa richiesta del Co.re.com., per ulteriori 1.000 (mille) ore di programmazione complessive di messa in onda, della programmazione trasmessa dalla Sede Regionale Rai per la Liguria e dalle emittenti televisive locali in relazione a singole aree (art. 4 del presente Capitolato Tecnico), o a singole tipologie di programmi.

Art. 10 - Aggiornamenti/modifiche normativa Agcom

Eventuali modifiche o integrazioni apportate dalla normativa nazionale o dalla normativa regolamentare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che può influire nell'attività di monitoraggio, di cui al presente Capitolato Tecnico, dovrà essere recepita ed attuata dall'aggiudicatario del servizio di monitoraggio, per tutto il periodo di vigore del seguente Capitolato Tecnico.

Art. 11 - Acquisizione delle registrazioni oggetto di monitoraggio

Il Co.re.com. può procedere direttamente all'acquisizione delle registrazioni della programmazione televisiva da monitorare, o concordare con l'aggiudicatario del servizio di monitoraggio altre modalità operative.

Le registrazioni del trasmesso del TGR Liguria e delle edizioni di Buongiorno Regione e di ogni altra eventuale trasmissione, a carattere regionale, programmata dalla testata Rai, saranno direttamente visionabili dall'aggiudicatario del servizio di monitoraggio, sul sito web istituzionale della testata.

L'aggiudicatario del servizio di monitoraggio deve garantire di poter leggere e utilizzare qualsiasi formato e supporto tecnico con i quali viene registrata, da parte dell'emittente televisiva locale (servizio di media

audiovisivo), la propria programmazione televisiva.

Art. 12 - Restituzione delle registrazioni

L'aggiudicatario del servizio di monitoraggio è tenuto a restituire le registrazioni delle emittenti televisive locali (servizio media audiovisivo) ricevute dal Co.re.com. Liguria o acquisite attraverso altre metodologie concordate come specificato all'art. 11 del presente Capitolato Tecnico. Il Co.re.com Liguria conserverà le registrazioni delle trasmissioni monitorate per almeno due anni.

Art. 13 - Modalità di controllo della regolare esecuzione contrattuale

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'attività di monitoraggio, effettua la verifica di conformità al fine di accertare che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e all'ultimazione delle prestazioni rilascia il Certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicate nel presente documento.

Art. 14 - Diritti sul materiale e riservatezza dei dati

Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente servizio di monitoraggio, sono di proprietà del Co.re.com. Liguria il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli senza che l'aggiudicatario del servizio di monitoraggio possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. E' precluso all'aggiudicatario del servizio di monitoraggio divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti messi a disposizione del Co.re.com. o reperiti durante l'esecuzione del monitoraggio o comunque in relazione ad esso.

Art. 15 - Riservatezza dei dati

L'aggiudicatario del servizio di monitoraggio è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione ottenuta nell'esecuzione della presente attività e al contempo a far rispettare tale obbligo anche al/ai soggetto/i che, a qualunque titolo, presta/stino il proprio servizio a favore dell'affidatario per le attività di cui al presente Capitolato Tecnico.